

PARERE DEL REVISORE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Premesso che l'art.4 del CCNL del 22.01.2004 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dall'organo di revisione;

premesse che l'art. 40- bis , comma 1, del D.Lgs 165/2001, stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di revisione;

premesse che l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs n 165/2001 , come innovato dall'art. 54 del D.Lgs n. 150/2009 , prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

visto il verbale di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 18/10/2012;

vista la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria predisposte dal Responsabile di Area Amministrativa a corredo della contrattazione integrativa decentrata del 18/10/2012 ;

esaminata la suddetta documentazione e ritenuto che l'ipotesi di accordo non dia luogo a rilievi ;

considerato che l'art. 9, comma 1, del D.L 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sancisce, per gli anni 2011/2012/2013, il principio di invarianza del trattamento economico complessivo dei dipendenti, incluso il trattamento accessorio, al netto degli effetti derivanti dalla dinamica retributiva;

richiamato l'art 9, comma 2bis, del DL 78/2010 che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

accertato che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate ex artt.31 e 32 del CCNL 22/01/2004 , per l'anno 2012, è quantificato in € 150.283,35, suddiviso in risorse stabili per un importo di € 106.698,28 e risorse variabili per un importo di € 43.585,07; tale ammontare, peraltro, è inferiore di € 12.783,94 rispetto al corrispondente fondo dell'esercizio 2010;



ATTESTA

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo stesso;

la compatibilità dell'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2012 con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, e precisamente art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n. 296/2006 e s.m.i, art. 9 D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010, art 16, comma 1, lettera b, del DL 06/07/2011 n 98, convertito in legge 15/07/2011 n 111.

Susa, 17/04/2013

IL REVISORE
Dr. Federico Moine

